



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Direzione Approvvigionamenti - Servizio Contratti - III Sezione

Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma (RM) - Tel. 0644223995 - Pec: rm0010670p@pec.gdf.it

Oggetto: gara europea a procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo, per la fornitura di vedette costiere Rhib (RIGID HULL INFLATABLE BOAT), comprensive di pacchetto logistico.
CIG: 9271181497. CUP: G59I22000310001. CUI: F80194230589202200059.

FAQ 1

Quesito n. 1:

““ Richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 2.2. del disciplinare di gara.

Premesso che la nostra società vorrebbe partecipare come capogruppo alla gara indicata in oggetto costituendo un ATI/RTI con altre società;

- che l'agenzia delle entrate il 17 dicembre 2018, n. 17 con riferimento all'Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 — Articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha chiarito che il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) — istituito per l'esecuzione di un appalto pubblico — si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza;

-che, ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione)“...*non determina di per sé° organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali*”;

- che in analogia procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Digs. 50/2016, per la fornitura di vedette costiere rhib, CIG: 8312497985; CUP: G59E20000130001 il Comando Generale della Guardia di Finanza, direzione approvvigionamenti – servizio contratti, III Sezione, aveva risposto che gli obblighi di fatturazione - ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - nei confronti della stazione appaltante, possono essere assolti dalle singole imprese associate relativamente alle prestazioni di competenza da ciascuna eseguite;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CHIEDE

A) con riferimento a quanto sopra, se gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, possano essere assolti dalle singole imprese associate, relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti;

B) di confermare se in base al contratto proposto sia possibile emettere fatture separate per le rispettive quote di lavoro, in base al principio di diritto enunciato dall'agenzia delle entrate il 17 dicembre 2018 n.17 sopra richiamato e in base alla prassi già adottata del presente Comando Generale”“.

Risposta n. 1:

In relazione al quesito posto dall'operatore economico, alla luce di quanto previsto dal principio di diritto n. 17 datato 17 dicembre 2018 dell'Agenzia dell'Entrate, gli obblighi di fatturazione - ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - nei confronti della stazione appaltante, possono essere assolti dalle singole imprese associate relativamente alle prestazioni di competenza da ciascuna eseguite, purché ciò emerga nell'atto costitutivo del costituendo R.T.I.

FAQ 2

Quesito n. 2:

Considerato il periodo di chiusura estiva del nostro stabilimento produttivo dal 5 al 28 agosto compresi, la presente per richiedere una proroga dei termini per il ricevimento delle offerte di n° 3 settimane.

Risposta n. 2:

In relazione al quesito posto dall'operatore economico, non emerge la necessità di una proroga dei termini di presentazione delle domande di partecipazione/offerte rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di Gara, in quanto le n. 2 unità navali dovranno essere approntate alla verifica di conformità entro 240 giorni solari e comunque non oltre il 30 ottobre 2023.

Tali tempistiche sono tese a soddisfare le esigenze del Corpo, per far sì che si assolva ancora più efficacemente al ruolo di unica polizia del mare, ma soprattutto, per consentire l'impegno ed il pagamento delle quote finanziarie pluriennali assentite per la specifica esigenza entro la prima decade del mese di dicembre 2023.

Pertanto, tenuto conto che:

1. non risulta essere pervenuta analoga richiesta di differimento da parte di altri operatori economici;
2. la tempistica concessa per la presentazione delle offerte risulta essere ampiamente adeguata in relazione alla "semplicità" della piattaforma da realizzare;
3. la motivazione a sostegno della richiesta – *chiusura estiva del nostro stabilimento produttivo* – non rileva ai fini della tempistica prevista dall'Amministrazione,

la richiesta non può trovare, quindi, favorevole accoglimento.

F.to l'originale
IL DIRETTORE
(Gen. B. Massimo Manfredini)